



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La deducibilità delle altre spese sostenute dal lavoratore autonomo

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio

Scopri di più

L'[articolo 5, D.Lgs. 192/2024](#), ha introdotto, tra gli altri, l'[articolo 54-septies, Tuir](#), rubricato “**Altre spese**”, il quale richiama i contenuti dei **previgenti commi 5, 6 e 6-bis, dell'articolo 54, Tuir.**

Ne discende che:

- le **spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande** sono **deducibili nella misura del 75%** e, in ogni caso, **per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta**;
- le **spese di rappresentanza** sono **deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta**, comprendendo le spese sostenute per **l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione**, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di **beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito**.

Risultano, poi, **integralmente deducibili**:

- **entro il limite annuo di 10.000 euro**, le **spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale**, nonché le **spese di iscrizione a convegni e congressi**, comprese quelle di viaggio e soggiorno;
- **entro il limite annuo di 5.000 euro**, le **spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell'auto-imprenditorialità, mirate a sblocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati**, in relazione alle condizioni del mercato di lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente;
- gli **oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà**.

Tra le **spese per prestazioni di lavoro deducibili** si comprendono anche le **quote delle**



indennità di cui all'[articolo 17, comma 1, lett. a\) e c\), Tuir](#), quali il **trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti**, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, altre indennità e somme erogate una volta tanto, nonché indennità per la **cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, maturate nel periodo d'imposta.

Sono, inoltre, deducibili, per un **ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro**, ovvero **per un ammontare giornaliero elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni**.

Non sono ammessi, invece, in deduzione, i **compensi erogati** ai seguenti soggetti:

- **coniuge;**
- **figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;**
- **ascendenti dell'artista o professionista, ovvero dei soci o associati, per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dello stesso artista o professionista ovvero della società o associazione.**

La norma, infine, precisa che i **compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti**.